Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO DI GABINETTO

MIBAC-UDCM
GABINETTO
0007870-17/03/2020
Cl. 02.01.00/2

Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore
ccpda@beniculturali.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per l'informazione e l'editoria
archivio.die@mailbox.governo.it

AgCom – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
dca@agcom.it

SIAE
siae@pec.siae.it

LEA – Liberi editori e autori
leamusica@pec.it

Afi
afi@afi.it

Artisti 7607
info@artisti7607.it

Audiocoop
segreteria@audiocoop.it

Evolution s.r.l.
info@evolutioncollecting.it

Federintermedia
federintermedia@pec.it

Getsound s.r.l.
info@getsound.it

Itsright s.r.l.
info@itsright.it

Videorights s.r.l.
info@videorights.it

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO DI GABINETTO

Nuovo IMAIE
presidenza@nuovoimaie.it

RASI-Rete artisti spettacolo per l'innovazione
info@reteartistispettacolo.it

SCF – Società consortile fonografici s.r.l.
ufficiolegale@scfitalia.it

Anica
anica@anica.it

Apa
apaonline@legalmail.it

Confindustria Cultura Italia
segreteria@confindustriaculturaitalia.it

Confindustria Digitale
segreteria@confindustriadigitale.it

Confindustria Radio TV
segreteria@confindustriaradiotv.it

Confindustria Federvarie
segreteria@federvarie.it

RNA Radio Nazionali
rna@pec.it

CGIL-SLC – Sindacato lavoratori della comunicazione
segreteria.nazionale@slc.cgil.it

FIMI – Federazione industria musicale italiana
info@fimi.it

PMI – Produttori musicali indipendenti
segreteria@pmiitalia.org

UNIVIDEO – Unione Editori Musica Italiana
roberto.guerrazzi@univideo.org

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO DI GABINETTO

ASMI
asmi@asmi.net

ANITEC-ASSINFORM
segreteria@anitec-assinform.it

ASSTEL
info@asstel.it

AIRES
info@airesitalia.it

ANDEC
segreteria@andec.it

Confcommercio
confcommercio@confcommercio.it

IIDEA
info@iideassociation.com

ADISSMO
f.zalambani@polonordadeste.com

IDDA
f.leoni@polonordadeste.com

SKY Italia
skyitalia@pec.skytv.it

CODACONS
ufficiolegalecodacons@pec.codacons.org

ALTROCONSUMO
pr@altroconsumo.it

FEDERCONSUMATORI
federconsumatori@federconsumatori.it

ASSOUTENTI
segreteria@assoutenti.it

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO DI GABINETTO

A tutte le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative

E, p.c.,
al Segretario Generale
al Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore

OGGETTO: Aggiornamento dell'equo compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi recanti opere protette dal diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 71-*septies*, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*".

Si comunica che, in considerazione della situazione legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in ottemperanza alle misure dettate per il contenimento e il contrasto del contagio, l'audizione prevista per il giorno 19 marzo p.v., riferita allo schema di provvedimento in oggetto, è sconvocata. In tale contesto, inoltre, non pare opportuno procedere con una audizione in modalità telematica, inconsiderazione dell'elevato numero di soggetti coinvolti, che ben potrebbero comunque avere la necessità, per partecipare a una eventuale consultazione, di spostarsi per raggiungere le sedi o uffici in diverse parti d'Italia.

Tenuto conto sia dell'impossibilità di fissare oggi una nuova data certa per un audizione presso questo Ministero, sia della intenzione di non ritardare ulteriormente il corso del provvedimento, si invitano tutte le categorie interessate a trasmettere osservazioni scritte alla bozza di decreto già pubblicata sul sito della competente Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore (https://www.librari.beniculturali.it/export/sites/dgbid/it/documenti/2020-Gennaio-Aprile/Audizione-19marzo_notaprt4672.pdf) e che si allega alla presente.

Si invitano pertanto tutti i destinatari in indirizzo a trasmettere, entro lunedì 30 marzo 2020, le proprie osservazioni ai seguenti due indirizzi di posta elettronica: gabinetto@beniculturali.it e dg-bic@beniculturali.it.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DI GABINETTO
(prof. Lorenzo Casini)

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, ai sensi dell'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633

VISTO il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n 59*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*", d'ora in avanti "legge sul diritto d'autore";

VISTO l'articolo 71-*sexies* della legge sul diritto d'autore, il quale prevede che sia consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui al successivo articolo 102-*quater* della medesima legge;

VISTO, altresì, l'articolo 71-*septies* della legge sul diritto d'autore, il quale prevede che agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, sia attribuito un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d'autore;

VISTI, in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 71-*septies* della legge sul diritto d'autore, in base ai quali detto compenso c.d. per "copia privata" è costituito: a) per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore; b) per gli apparecchi polifunzionali, da una quota calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio; c) per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti

analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti, e la misura del compenso cd. "per copia privata" è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, ed è sottoposto ad aggiornamento triennale, "nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione";

VISTO l'articolo 193 della legge sul diritto d'autore, il quale prevede che il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore (di seguito CCPDA) possa essere convocato in Commissioni speciali, costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del Presidente;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 giugno 2014 (di seguito D.M. 20 giugno 2014), relativo alla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 giugno 2019 (di seguito Decreto esenzioni), recante "Esenzioni dal versamento del compenso previsto dall'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633";

VISTO il decreto del Direttore generale Biblioteche e istituti culturali 30 agosto 2019 n. 778 (di seguito solo DDG) recante "Modalità di attuazione degli articoli 4 e 4-*bis* dell'allegato tecnico al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 20 giugno 2014 recante "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi" come modificato dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 18 giugno 2019 n. 294 inerente alle "Esenzioni dal versamento del compenso previsto dall'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633";

CONSIDERATO che la disciplina contenuta nel Decreto esenzioni e nel DDG relativamente al sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per la copia privata è stata introdotta in ossequio ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 22 settembre 2015 resa nella causa C-110/2010 e in adempimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 4938 del 2017 che ha annullato l'articolo 4 dell'Allegato tecnico del decreto ministeriale 30 dicembre 2009, il quale prevedeva che fosse affidata alla S.I.A.E. la promozione di protocolli attuativi "*anche al fine di praticare esenzioni* [dal compenso per copia privata] *oggettive o soggettive, come (...) nei casi di uso professionale di apparecchi e supporti (...)*";

TENUTO CONTO che con decreto 15 luglio 2019 il Presidente del CCPDA ha costituito la Commissione speciale incaricata di svolgere gli approfondimenti necessari all'aggiornamento delle tariffe da copia privata, ai sensi dell'articolo 71-*septies*, comma 2, della legge sul diritto d'autore, individuandone i componenti;

CONSIDERATO che nell'Adunanza generale del 10 dicembre 2019, il CCPDA, all'esito degli approfondimenti condotti dalla Commissione speciale desumibili dalla relazione sottoscritta nella medesima data dal Presidente, ha espresso il proprio parere su una proposta di revisione del D.M.

20 giugno 2014 unanimemente condivisa dai partecipanti, sottoposta all'attenzione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. n. 2761 in data 6 febbraio 2020;

VALUTATA la necessità di adeguare la disciplina in tema di esenzioni e rimborsi del compenso per la copia privata, con le modifiche ed integrazioni ritenute utili a garantire l'univocità e l'uniformità interpretativa delle disposizioni recate e l'efficacia del sistema e in quanto ritenuta legittima alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE e del dispositivo della succitata sentenza del Consiglio di Stato, ancorché attualmente al vaglio dei giudici amministrativi;

TENUTO CONTO, altresì, dei lavori condotti dal Tavolo di lavoro tecnico per il monitoraggio delle dinamiche degli apparecchi e dei supporti interessati dal prelievo di copia privata istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 8 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 20 giugno 2014, e composto da rappresentanti di diverse Istituzioni, Associazioni di categoria ed Enti interessati, dai quali è emersa, in particolare, l'esigenza di indagare sull'attitudine dei consumatori ad effettuare copie private di contenuti e la tipologia di supporti e apparecchi prevalentemente utilizzati; la necessità di approfondire parallelamente le modalità di fruizione di opere, in particolare lo streaming e il download, al contempo cercando di individuare, per queste ultime modalità di fruizione, le opzioni contenute nei contratti di licenza; l'analisi degli studi volti a chiarire l'impatto delle tariffe da equo compenso contenute nel DM 20 giugno 2014 sui prezzi al consumo, per tipologia di device: l'ISTAT in particolare ha dimostrato, analizzando panieri di prodotti in periodi differenti, che i prezzi non hanno subito variazioni attribuibili all'equo compenso; l'analisi sui dispositivi come gli smartwatch – precedentemente regolati dalla lett. x) dell'Allegato tecnico – che, dato lo stato dell'evoluzione tecnologica e dell'utilizzo, dovrebbero trovare una categoria specifica nell'allegato tecnico;

CONSIDERATO, altresì, che, ai fini dell'aggiornamento previsto dall'articolo 71-*septies*, comma 2, della legge sul diritto d'autore, l'esigenza di monitorare le dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi interessati dal prelievo per c.d. "copia privata" può essere efficacemente attuata anche attraverso la periodica consultazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti e di quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, nonché attraverso l'acquisizione e l'analisi degli studi di settore;

TENUTO CONTO degli esiti dell'indagine conoscitiva svolta dall'ISTAT e denominata "musica e video nelle abitudini dei cittadini", in attuazione di apposita convenzione sottoscritta con il Ministero per i beni e le attività e per il turismo, su richiesta unanime dei componenti del sopra citato Tavolo tecnico di cui l'ISTAT è stata componente, che hanno ritenuto necessario l'intervento dell'Istituto nazionale di statistica, in quanto altamente competente sotto il profilo tecnico scientifico e in grado di garantire la qualità dei dati e l'assoluta terzietà rispetto a tutte le parti coinvolte;

CONSIDERATO che la predetta indagine – la quale ha coinvolto circa 7.600 rispondenti – ha avuto come obiettivo conoscitivo generale le modalità di fruizione di contenuti audio e video da parte dei cittadini, in considerazione della più specifica esigenza informativa sul fenomeno della

copia privata, intesa come atto di riproduzione di tali contenuti su dispositivi o supporti per fini di utilizzo personale;

CONSIDERATI, altresì, i contributi di ulteriori studi e indagini sul tema confluiti nell'istruttoria e volti ad approfondire la normativa che regola la materia del compenso sia in Italia che nei principali Paesi dell'UE, sui mercati interessati dalla copia privata, sulle tariffe e sulle attitudini dei consumatori alla copia privata;

CONSIDERATO che lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la presenza delle c.d. "memorie" in qualsiasi apparato e che tale circostanza ha determinato la necessità di effettuare una significativa distinzione tra i dispositivi in relazione alla loro capacità di registrazione di fonogrammi e di videogrammi;

TENUTO CONTO dell'incidenza delle misure tecnologiche di protezione di cui all'articolo 102-*quater* della legge sul diritto d'autore e della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica;

SENTITE le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti interessati dal prelievo per copia privata, nonché quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, nell'audizione del .... indetta con nota prot. n. del. dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

CONSIDERATO che le Associazioni presenti hanno formulato osservazioni in sede di audizione, come da verbale del... , e che, entro il termine previsto nella citata nota di convocazione, sono pervenute osservazioni da parte di .....

RITENUTO che l'ampia e approfondita istruttoria svolta con la partecipazione attiva di tutte le categorie interessate, anche attraverso l'audizione e l'acquisizione di appositi contributi scritti all'esito di questa, soddisfi ampiamente le esigenze partecipative, istruttorie e di contradditorio, definite dalla legge in termini di acquisizione del parere del CCPDA e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti, di cui al comma 1, dell'articolo 71-*septies* della legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che il compito demandato dalla norma primaria all'Amministrazione, nell'esercizio della funzione di aggiornamento triennale del compenso di cui all'articolo 71-*sexies*, si connota di elementi di equità integrativa, come evidenziato dalla fonte comunitaria di cui alla direttiva 22 maggio 2001, n. 2001/29/CE, che usa la locuzione "equo compenso" (considerando 35 e 38, nonché l'articolo 5, paragrafo 2);

RITENUTO, pertanto, che l'aggiornamento non debba corrispondere in modo vincolato a un criterio puramente ricognitivo di dati aritmetici in ordine all'evoluzione tecnica, all'ingresso sul mercato e nell'uso comune di nuovi dispositivi, agli scostamenti nelle abitudini di impiego e/o della capacità di memoria degli apparecchi e dei supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-*sexies*, ma debba tenere conto delle informazioni e dei dati acquisiti, nonché dei diversi punti di vista e delle proposte delle categorie interessate, al fine di definire un punto di equilibrio tra le opposte esigenze, di assicurare, da un lato, la giusta remunerazione dell'attività creativa e artistica degli autori e degli interpreti o esecutori, nonché dei

produttori, con un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale, e, dall'altro lato, un'incidenza proporzionata e ragionevole del meccanismo di prelievo alla fonte destinato ad alimentare il suddetto equo compenso;

DECRETA

Art. 1

Misura del compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi è determinato nella misura tariffaria stabilita nell'allegato tecnico annesso al presente decreto e di cui è parte integrante.

Art. 2

Esenzioni dal pagamento del compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 non è dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di registrazione manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi per uso privato, ivi incluso l'uso esclusivamente professionale.
2. Sono considerati, tra gli altri, esenti dal compenso di cui al comma 1 i seguenti casi:
a) apparecchi e supporti di registrazione esportati verso altri Paesi;
b) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico;
c) apparecchi e supporti di registrazione, ivi comprese le consolle per videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e di videogrammi;
d) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
e) apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche, così come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, ai fini dell'individuazione della documentazione comprovante l'uso manifestamente estraneo alla copia privata, ivi incluso l'uso professionale, i soggetti interessati formulano alla SIAE un'istanza utilizzando il modulo presente nelle apposite sezioni dei siti istituzionali www.siae.it e www.librari.beniculturali.it da inviare prima della formalizzazione della cessione oppure prima della comunicazione di cui al comma 4.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 71-*septies*, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 allegano alla dichiarazione trimestrale di cui al citato articolo 71-*septies*, comma 3, apposita comunicazione con l'indicazione analitica dei dati delle cessioni esenti unitamente alla relativa documentazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale

Biblioteche e diritto d'autore, idonee ad assicurare l'efficace espletamento delle funzioni di controllo di cui all'articolo 4, anche attraverso l'indicazione dei numeri identificativi univoci degli apparecchi e supporti di registrazione, ove presenti, e l'attuazione di quanto previsto al comma 3.

5. I soggetti di cui all'articolo 71-*septies*, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 possono richiedere un parere preventivo alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) circa la riconducibilità di una fattispecie concreta alle ipotesi di esenzione di cui ai commi 1 e 2. La S.I.A.E. rende il parere richiesto entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Articolo 3
Rimborsi

1. Nei casi di esenzione di cui all'articolo 2, ove il compenso sia stato corrisposto dai soggetti di cui all'articolo 71-*septies*, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, possono richiedere il rimborso del compenso:

a) i soggetti di cui all'articolo 71-*septies*, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 che dimostrino di non aver incluso il compenso nel prezzo di vendita dell'apparecchio o supporto di registrazione;

b) ovvero le persone fisiche o giuridiche alle quali sia stato ceduto l'apparecchio o supporto di registrazione, qualora i soggetti di cui alla lettera a) abbiano incluso il compenso nel prezzo di vendita.

2. Le richieste di rimborso di cui al comma 1 sono presentate a S.I.A.E. in modalità telematica entro centoventi giorni dalla fine del trimestre solare nel quale è stata emessa la fattura riferita alla cessione dell'apparecchio o supporto per il quale si chiede il rimborso, allegando la relativa documentazione, secondo modalità stabilite con decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, idonee ad assicurare la verifica dell'avvenuto versamento del compenso e la corretta identificazione del soggetto legittimato a richiederne il rimborso.

3. S.I.A.E., accertata la sussistenza dei presupposti per la concessione del rimborso, procede alla liquidazione dello stesso entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della richiesta nel caso in cui le fatture di acquisto allegate dal richiedente contengano l'esposizione dell'ammontare del compenso per copia privata. Qualora le fatture non espongano l'ammontare del compenso, il termine di cui al periodo precedente è raddoppiato.

Articolo 4
Controlli e vigilanza

1. S.I.A.E. esercita i poteri e le funzioni di cui all'articolo 182-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, anche verificando la correttezza e veridicità della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Nel caso in cui S.I.A.E. riscontri la carenza dei presupposti per l'esenzione, ne dà comunicazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con comunicazione di posta elettronica certificata. Con le stesse modalità l'interessato può presentare osservazioni e memorie

entro il termine di 10 giorni dalla ricezione di detta comunicazione. Acquisite le osservazioni e memorie dell'interessato o inutilmente decorso il termine di cui al precedente periodo, S.I.A.E. provvede all'archiviazione del procedimento o al recupero delle somme indebitamente non versate. Si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 71-*septies*, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

3. S.I.A.E. presenta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo una relazione annuale sulle attività svolte ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 2 e 3.

Articolo 5
Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al decreto del Direttore generale Biblioteche e istituti culturali 30 agosto 2019 n. 778 sono applicabili in quanto compatibili fino all'emanazione dei decreti direttoriali di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, comma 2, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Allegato Tecnico

Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, esenzioni e rimborsi.

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della corresponsione del compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni si intende per:

a) *apparecchio monofunzionale o dedicato*: dispositivo esclusivamente destinato alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;

b) *apparecchio polifunzionale*: dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;

c) *distributore*: chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettate al compenso per copia privata;

d) *fabbricante:* chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi;

e) *importatore*: chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti
all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;

f) *supporto*: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, ivi incluse le memorie o hard disk. Si intende per memoria o hard disk qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati. Per memorie fisse si intendono quelle stabilmente residenti in uno dei dispositivi previsti all'articolo 2 lettere j), k), l), m), n), p) e q) del presente Allegato. Per memorie trasferibili si intendono quelle previste all'articolo 2 lettere g), h), i)del presente Allegato;

Articolo 2
(Misure del compenso per copia privata)

1. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato, fino all'aggiornamento delle presenti disposizioni, nelle seguenti misure:

a) Supporti audio digitali anche riscrivibili idonei alla registrazione di fonogrammi quali CD audio e dati, CD-RW audio e dati: € 0,05 ogni 700 MB;

b) Supporti digitali non dedicati anche riscrivibili idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi quali DVD, DVD Dual Layer, DVD-RW: € 0,10 ogni 4,7 GB;

c) Supporti digitali non dedicati anche riscrivibili idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali Blu-Ray, Blu-Ray RW: € 0,10 ogni 25 GB;
d) Apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video, e masterizzatori di supporti: 5% del prezzo indicato dal soggetto obbligato nella documentazione fiscale;
e) Apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione: 5% del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione;
f) Televisori, decoder di qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via cavo ed apparecchiature similari aventi funzione di registrazione diversi da quelli di cui alla lett. l): compenso fisso di € 4,00;
g) Memorie trasferibili o removibili:

Compenso per GB	Capacità
€ 0,00	fino a1GB
€ 0,09	> 1 GB a 8 GB
€ 0,08	da > 8 GB a 32 GB
€ 0,07	>32 GB e oltre

È fissato un compenso massimo applicabile per ogni unità di € 4,50

h) Chiavette USB/USB stick:

Compenso per Gigabyte	Capacità
€ 0,00	fino a 1GB
€ 0.10	da >1 GB fino a 8 GB
€ 0,09	da>8 GB a 32 Gb
€ 0,08	>32 GB e oltre

E' fissato un compenso massimo applicabile per ciascuna unità di € 7.50

i) Hard disk interno (destinato ad essere integrato in altro dispositivo) ed esterno e SSD interna (destinata ad essere integrata in altro dispositivo) ed esterna

Compenso per Gigabyte	Capacità
€ 0,00	fino a 160 GB
€ 0,01	da >160 GB a 500 GB
€ 0,009	da>500 GB a 2 TB
€ 0,008	>2 TB e oltre

E' fissato un compenso massimo applicabile per ciascuna unità di € 18.00

j) Memoria o hard disk integrato in un apparecchio multimediale audio e video portatile o altri dispositivi analoghi:

Compenso per categoria	Capacità
€ 0,00	fino a 1 GB
€ 3,22	da >1 GB fino a 5 GB
€ 3,86	da >5 GB fino a 10 GB
€ 4,51	da >10 GB fino a 20 GB
€ 5,15	da >20 GB fino a 40 GB
€ 6,44	da >40 GB fino a 80 GB
€ 9,66	da >80 GB fino a 120 GB
€ 12,88	da >120 GB fino a 160 GB
€ 16,10	da >160 GB fino a 250 GB

€ 22,54	da >250 GB fino a 400 GB
€ 28,98	>400 GB e oltre

k) Memoria o hard disk integrato in un lettore portatile Mp3 e analoghi o altro apparecchio hi-fi:

Compenso per categoria	Capacità
€ 0,00	fino a 1 GB
€ 4,51	da >1 GB a 5 GB
€ 5,15	da>5 fino a 10 GB
€ 6,44	da>10 fino a 15 GB
€ 7,73	da>15 fino a 20 GB
€ 9,66	>20 GB e oltre

l) Hard disk esterno multimediale con uscita audio/video per la riproduzione dei contenuti su un apparecchio Tv o Hi-fi:

Compenso per categoria	Capacità
€ 5,15	fino a 500 GB
€ 6,44	da >500 GB–fino a 1,5 TB
€ 9,66	da>1,5 TB fino a 3 TB
€ 12,88	da >3 TB e oltre

m) Memoria o hard disk integrato in un videoregistratore, decoder di qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via cavo ed apparecchiature similari, apparecchio TV:

Compenso per categoria	Capacità
€ 6,44	fino a 500 GB
€ 9,66	da > 500 GB fino a 1,5 TB
€ 12,88	-da >1,5 TB fino 3 TB
€ 16,10	> 3TB e oltre

n) Memoria o hard disk:

1. Integrato in dispositivi di telefonia mobile dotati di funzione di registrazione e/o riproduzione multimediale audio o video diversi dai dispositivi individuati al successivo punto 2: compenso di € 0,00.
2. Integrato in dispositivi di telefonia mobile con schermo "touchscreen" o similare e/o con tastiera completa qwerty/qwertz, dotati di un sistema operativo (c.d. smartphone) oppure integrato in dispositivi con schermo touchscreen o similare che possono connettersi alla rete internet attraverso wi-fi e/o reti dati di telefonia mobile o similare (c.d. tablet)

Compenso per categoria	Capacità
€ 2,90	fino a 8 GB
€ 3,90	da >8 GB fino a 16 GB
€ 4,80	da >16 GB fino a 32 GB
€ 5,60	da>32 GB fino a 64 GB
€ 6,30	da >64 GB fino a 128

	GB
€ 6,90	da>128 GB e oltre

o) Computer: compenso fisso di € 6,90

p) Memoria o hard disk integrato in dispositivi indossabili dotati di funzione di registrazione e/o riproduzione audio e/o video (c.d. smartwatch, fitness tracker o similari)

Compenso per categoria	Capacità
€ 2,20	fino a 4 GB
€ 3,20	da >4 GB fino a 8 GB
€ 4,10	da >8 GB fino a 16 GB
€ 4,90	da>16 GB fino a 32 GB
€ 5,60	da >32 GB e oltre

q) Memoria o hard disk integrato in altri dispositivi non inclusi nelle precedenti lettere con funzione di registrazione e/o riproduzione di contenuti audio a/o video

Compenso per categoria	Capacità
€ 0,64	fino a 256 MB
€ 0,97	da >256 MB fino a 384 MB
€ 1,29	da >384 MB fino a 512 MB
€ 1,61	da >512 MB fino a 1 GB

€ 1,93	da >1 GB fino a 5 GB
€ 2,25	da >5 GB fino a 10 GB
€ 2,58	da >10 GB fino a 20 GB
€ 3,22	da >20 GB fino a 40 GB
€ 4,83	da >40 GB fino a 80 GB
€ 6,44	da >80 GB fino a 120 GB
€ 8,05	da >120 GB fino a 160 GB
€ 11,27	da >160 GB fino a 250 GB
€ 14,49	da >250 GB fino a <400 GB
€ 16,10	400 GB e oltre